

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 561, 404, 414, 489 e 22-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare  
e semplificare i procedimenti (561)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

**NELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1972**

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice  
di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria  
in determinati casi (404)

d'iniziativa del **senatore MARTINAZZOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1972**

Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva (414)

d'iniziativa dei senatori **LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI,  
BRANCA, GALANTE GARRONE e TERRACINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1972**

Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale  
concernente la libertà provvisoria (489)

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, VIVIANI,  
LICINI, MAROTTA, ARFÈ, AVEZZANO C OMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI,  
COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1972

---

Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice  
di procedura penale per l'estensione dell'istituto della prov-  
visionale al giudizio penale (22)

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO,  
CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRAN-  
CO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO,  
PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

---

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1972

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento ha iniziato l'esame dei criteri cui dovrà uniformarsi la legge delega, per l'emanazione entro due anni del nuovo codice di procedura penale.

Il disegno di legge, durante la decorsa legislatura, stava per raggiungere l'approdo finale ma decadde per l'anticipato scioglimento del Parlamento. La ripresa della discussione di tale disegno di legge non può tuttavia impedire che su iniziativa parlamentare o governativa l'attuale codice di procedura penale sia modificato con opportuni innesti che l'evoluzione del costume e le esigenze attuali evidenzino di grave ed urgente necessità; si arriverebbe altrimenti all'assurdo di considerare intoccabile l'attuale codice di procedura penale per un arco di tempo che, ottimisticamente, può essere fissato in almeno tre anni circa.

I disegni di legge nn. 22, 404, 414 e 489 di iniziativa parlamentare rispecchiano la constatazione di una realtà giudiziaria che non poteva e non può più essere disciplinata da alcune superate norme di rito.

Il disegno di legge n. 561 presentato dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Gonnella, prospetta « modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti ». In sostanza il disegno di legge governativo ha interpretato l'urgenza di modificazioni per soluzioni più liberali di alcuni problemi rimasti imbrigliati in norme troppo rigide e comunque non adeguate ai principi costituzionali e alla elaborazione internazionale sul riconoscimento e la tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino.

La « Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » sottoscritta in Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, esclude implicitamente l'obbligatorietà della detenzione preventiva, considerata sempre come misura eccezionale. Il Senato e la Camera dei deputati, nella legge delega per la riforma del codice di procedura penale hanno affermato la non obbligatorietà della detenzione preventiva anche nei

casi di mandato di cattura obbligatorio, facoltizzando il giudice a concedere la libertà provvisoria.

L'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, nel quale sono state unificate anche le norme contenute negli articoli 9 e 12 del disegno di legge n. 561, prevede al primo comma che gli organi di giustizia possano concedere la libertà provvisoria in ogni caso.

Il secondo comma, consentendo la revoca della libertà provvisoria, se interviene condanna di primo grado o in grado di appello per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, ha certamente chiarito di nuovo che la libertà provvisoria può essere concessa anche quando è obbligatorio il mandato di cattura, onde la dizione forse pleonastica del primo comma « anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura ».

Il giudice nel fare uso della larga discrezionalità attribuitagli dalla legge terrà conto, nel concedere la libertà provvisoria, come peraltro avviene anche quando l'imputato è *in vinculis* per mandato di cattura facoltativo, delle qualità morali del giudicabile e delle circostanze del fatto.

La modifica dell'articolo 277 del codice di procedura penale, non importa necessariamente la soppressione della norma dell'articolo 253 dello stesso codice, che prevede il mandato di cattura obbligatorio (istituto non sopprimibile perchè previsto anche dall'articolo 68 della Costituzione), in quanto la corrispondenza tra mandato di cattura obbligatorio e divieto di concessione della libertà provvisoria esiste oggi solo perchè il legislatore del 1930 aveva stabilito un nesso inscindibile tra i due istituti concettualmente autonomi, del mandato di cattura obbligatorio e della concessione della libertà provvisoria.

Molto importante ai fini di un acceleramento delle procedure penali è la disposizione dell'articolo 5 ove si fissa il criterio — anch'esso indicato nei principi della legge delega per la riforma del codice di procedura penale — che il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi

sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dinanzi al giudice competente, salvo ritenga concedere il perdono giudiziale.

L'ordinanza dovrà essere motivata ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura penale; ma si tratterà di un provvedimento snello e semplice che non vestirà i paludamenti della sentenza. La Commissione ha avvertito, in analogia a quanto il codice di procedura penale dispone per la sentenza di rinvio, l'esigenza di precisare anche gli elementi caratteristici ed indispensabili della ordinanza di rinvio a giudizio, la quale sarà — quando il rito da inquisitorio si trasformerà in accusatorio — provvedimento molto più agile di quello che il giudice dovrà pronunziare, con la novella in esame, dopo una lunga e pesante indagine istruttoria.

Anche al fine di accelerare i tempi processuali il disegno di legge, nell'articolo 4, prevede la riduzione del termine di deposito della relazione scritta di perizia da tre (articolo 316 del codice di procedura penale) a due mesi stabilendosi che la proroga, oggi praticamente illimitata, può essere concessa solo per altri due mesi.

Ai fini poi di consentire rapide soddisfazioni degli interessi civili per i danni morali e patrimoniali derivanti da reato (specie per le gravi sciagure da incidenti di circolazione stradale e per le troppo numerose morti di lavoratori adibiti ad attività pericolose) nell'articolo 9 (che inserisce nell'attuale codice di procedura penale un articolo 489-bis) si statuisce che su istanza della parte civile il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisoria può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo. Tale principio è stato già introdotto nella legge sulle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore.

A difesa infine di diritti fondamentali del cittadino sono state proposte le norme dell'articolo 1 (decisione sulla richiesta o istanza di revisione) e dell'articolo 3 (comunicazione giudiziaria - nomina del difensore).

L'articolo 1, modificando l'articolo 58 del codice di procedura penale, in armonia con il disegno di legge delega prima ricordato, in-

dica i criteri che la Corte di cassazione deve seguire nel caso di rimessione del procedimento. Si è fatto rivivere il principio, già del codice di procedura penale del 1913, secondo il quale il nuovo giudice cui viene rimesso il procedimento, deve essere scelto tra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina; e soprattutto si è introdotta, nel procedimento di decisione sulla rimessione, la garanzia del contraddittorio.

Indubbiamente la nuova disposizione elimina i gravi disagi cui sono sottoposti imputati, parti lese e testimoni quando un processo viene rimesso a giudice geograficamente molto lontano da quello di originaria competenza.

L'articolo 3 intende ovviare ad un grave inconveniente derivante dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che ha modificato l'articolo 304 del codice di procedura penale, introducendo il nuovo istituto dell'« avviso di procedimento ». Si è verificato che tale avviso, previsto come strumento di tutela dell'indiziato che fin dal sorgere di procedimento a suo carico deve essere posto in condizioni di articolare la sua difesa, spesso si è trasformato in mezzo di offesa alla di lui onorabilità. Invero la notifica eseguita non solo a mani dei conviventi, ma anche di addetti ai servizi domestici o al portiere, ha determinato spesso la diffusione di notizie allarmistiche nei confronti di indiziati di gravi reati definiti poi, operati gli opportuni accertamenti, con decreti di archiviazione o con proscioglimenti istruttori.

Il Ministro della giustizia è intervenuto da tempo con circolare perchè tali avvisi fossero notificati a mezzo del servizio postale. Con l'articolo in esame tale facoltà viene trasformata in obbligo per garantire la vita privata e l'intimità di tutti i cittadini che, innocenti o rei, siano avvertiti dell'inizio di procedimenti a loro carico.

La sintetica esposizione delle modifiche ritenute essenziali dal Governo per accelerare e modificare i procedimenti penali rende — così spero — consapevoli gli onorevoli senatori della loro urgente necessità, restando

impregiudicata la riforma completa ed organica che segnalerà i criteri per la legge delega di riforma del codice di procedura penale contemplando anche quelli che formano oggetto della presente novella, la quale esaurisce tutte le modifiche recate dal disegno di legge del ministro Gonella, tranne che per la parte dell'articolo 11, di cui si propone lo stralcio (casi e modi del giudizio direttissimo), quelle di cui ai disegni di legge nn. 409

e 489 concernenti modificazioni al secondo comma dell'articolo 277 in ordine alla concessione della libertà provvisoria, quella dell'articolo 2 del disegno di legge n. 22 sulla clausola di provvisoria esecuzione della provvisoria, e l'articolo 12 del disegno di legge n. 414 (dei cui restanti articoli si propone lo stralcio).

FOLLIERI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

*sul disegno di legge n. 414*

8 novembre 1972

Parere sul disegno di legge: « Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva » di iniziativa dei senatori Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Branca, Galante Garrone e Terracini (414)

Il disegno di legge n. 414, propone, nel quadro della vigente struttura del processo penale, la riforma dell'istituto della carcerazione preventiva « salva una più incisiva trasformazione dell'istituto nel contesto della riforma dell'intero processo » (cfr. relazione, foglio 3).

Ciò, precipuamente, per la scarsa aderenza, dell'attuale disposto processuale relativo alla obbligatorietà del mandato di cattura (che si fonda sul titolo del reato contestato e i sufficienti indizi di colpevolezza) ai principi sanciti dagli articoli 13 e 27 della Costituzione affermantì rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale del cittadino e la presunzione di innocenza dell'imputato, sino alla condanna definitiva.

La relazione al disegno di legge evidenzia inoltre, secondo la valutazione degli onorevoli proponenti, la deformazione scaturente dall'articolo 253 del codice di procedura penale, del concetto anche teorico, della carcerazione preventiva, che trova la sua ragione e legittimazione in fini meramente processuali, di carattere istruttorio e cautelari, diretti ad impedire da parte dell'imputato l'inquinamento o l'alterazione della prova, la sua sottrazione al processo o all'esecuzione penale, o imposta da motivi di sicurezza sociale, esigenze non direttamente connesse ed imposte dal titolo del reato.

Coerentemente a tali presupposti, le linee fondamentali del disegno di legge n. 414 si concretano sostanzialmente:

a) nell'abolizione dell'obbligatorietà del mandato di cattura mediante l'abrogazione dell'articolo 253 del codice di procedura penale e, conseguentemente, del secondo comma dell'articolo 277;

b) nella sostituzione del primo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nella nuova stesura di cui all'articolo 7 del disegno di legge.

È altresì prevista (art. 11) una ulteriore riduzione dei termini di custodia preventiva.

Nell'affrontare la complessa materia, la 1<sup>a</sup> Commissione, chiamata ad esprimere parere, ha ritenuto nella rigida applicazione del secondo comma dell'articolo 40 del Regolamento del Senato, di esaminare esclusivamente gli aspetti costituzionali del disegno di legge, intenzionalmente omettendo, ogni indagine di merito, e l'approfondimento su alcuni aspetti anche dei singoli articoli, esame conferito, per norma regolamentare, alla competente Commissione giustizia.

Va premesso che la tesi della incostituzionalità dell'obbligatorietà del mandato di cattura, come concepito nel vigente codice di rito, ha trovato, sia in dottrina (cfr. G. Leone, *Justitia*, 1962, pag. 375) che presso giudici di merito, larghe adesioni, e se, allo stato, va considerata superata dalla decisione della Corte costituzionale n. 64 del 23 aprile 1970 almeno sotto il profilo degli articoli 13 e 27 della Costituzione, pur tuttavia va meditata in relazione alla indicata sentenza la cui motivazione in diritto non può non indur-

re il legislatore ordinario a trarne le conseguenze ed introdurre radicali modifiche dell'istituto della carcerazione preventiva nel quadro dell'attuale realtà politico-costituzionale del nostro Paese: ciò, alla stregua, si ripete, delle stesse motivazioni della Suprema Corte, che non debbono avere un significato meramente emblematico ma di concreto indirizzo legislativo.

La citata decisione infatti — è opportuno riportarne testualmente il contenuto — afferma: « che in linea di principio, si deve riconoscere che la detenzione preventiva — esplicitamente prevista dalla Costituzione (art. 13, secondo comma) — va disciplinata in modo da non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino: la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il rigoroso rispetto di tale garanzia — che vincola non soltanto il legislatore ma anche le pubbliche autorità (polizia giudiziaria, pubblico ministero e giudice) alle quali sono affidate le attività processuali — necessariamente importa che la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena, da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza: essa pertanto può essere predisposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo ».

Delineata la *ratio* del costituente in materia, la Corte, riaffermando gli indicati principi fondamentali, ritiene pur tuttavia compatibile col precetto costituzionale, la *facoltà* del legislatore di stabilire ipotesi (che costituiscono l'eccezione al principio) in cui il giudice sia tenuto ad emettere mandato di cattura, ma non già per precetto costituzionalmente vincolante, ma « nell'ambito di una valutazione politica discrezionale » oggi affidata al Parlamento.

Ne consegue pertanto la perfetta liceità costituzionale dell'abolizione dell'obbligatorietà del mandato di cattura e la riforma dell'istituto che lo riporti sul binario delle sue specifiche esigenze umane e processuali.

In definitiva, sotto tale aspetto, il disegno di legge n. 414 supera ed unifica l'unica dif-

ferenza esistente nel nostro diritto positivo tra cattura obbligatoria, fondata dal legislatore sulla pericolosità dell'agente tassativamente ed esclusivamente desunta dalla pericolosità dell'azione delittuosa contestata, e la cattura facoltativa, affidata invece ad una valutazione dell'ufficio, nella quale assumono rilevanza « le qualità morali della persona » e « le circostanze del fatto » (articolo 254, ultimo comma) elementi viceversa determinanti, nella proposta di legge n. 414, per qualsiasi specie di reato, al fine della limitazione preventiva della libertà dell'imputato.

Tale soluzione, e sotto altro aspetto, a giudizio dell'estensore del presente parere, si attaglia al dovere costituzionale imposto dal primo comma dell'articolo 10 (che sancisce l'obbligo di conformare l'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale) in rapporto od in riferimento agli impegni assunti dal nostro Paese, in seno al Consiglio d'Europa, con gli articoli 5 e 6 della « Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », sottoscritta in Roma il 4 novembre 1950, e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, legge che prevede altresì (art. 2) l'ordine di esecuzione della convenzione medesima.

Detti articoli, conformi allo spirito della nostra Costituzione, escludono implicitamente l'obbligatorietà della detenzione preventiva, sempre considerata come misura eccezionale, ciò anche per la pacifica interpretazione resa dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo e dalla risoluzione del 1965 adottata dal Consiglio dei ministri europei (confronta sintesi sommaria della giurisprudenza della Commissione europea a cura della Segreteria della Commissione giustizia del Senato), onde il disegno di legge n. 414 per la « subiecta materia » va anche inteso come legge ordinaria di adattamento con l'indicata normativa internazionale, in assolvimento del già citato obbligo costituzionale.

Nel dibattito svoltosi in Commissione, sono state adombrate perplessità — sotto il profilo costituzionale, in ordine all'articolo 7 per quanto attinente al potere discrezionale

del giudice e all'articolo 11 sotto il profilo del principio di uguaglianza — riserve che il relatore e la larga maggioranza della Commissione non hanno ritenuto di poter accettare, ma che per completezza e dovere espositivo vanno accennate con le osservazioni « a contrario » che hanno indotto la Commissione a non condividerle.

In ordine alla prima questione va osservato che per i disposti degli articoli 111 e 13 della Costituzione, il limite imposto alla libera valutazione del giudice è rappresentato esclusivamente dall'obbligo di motivazione del provvedimento e dalla possibilità di gravame, ambedue non scalfiti dal disegno di legge, nel mentre i rischi della dilatazione dei poteri discrezionali del giudice e l'esigenza di una discrezionalità ancorata a criteri vincolanti sui presupposti oggettivi e soggettivi della custodia preventiva è valutazione di opportunità che sfugge all'esame di costituzionalità per sconfinare nel merito e in tale sede, agevolmente conciliabile ad esempio a giudizio dell'estensore del presente

parere attraverso una formulazione tecnica meno flessibile dell'ultimo comma dell'articolo 254 (« circostanza del fatto ») ed una più analitica enunciazione.

Per quanto attiene l'articolo 11, essendo fuor di dubbio che la custodia preventiva va intesa dall'inizio della custodia fino alla sentenza di 1° grado il termine non è incidente per gli ulteriori gradi del giudizio, onde non appare violato l'articolo 3 della Costituzione ed il principio di uguaglianza anche in sede di prima applicazione della nuova normativa sotto l'aspetto della disparità di trattamento dell'imputato nei vari gradi del giudizio, essendo l'istituto estraneo a dette successive fasi.

Tanto premesso la 1<sup>a</sup> Commissione alla stregua dell'ampio dibattito e delle sue conclusioni

e s p r i m e

parere favorevole, nell'ambito della sua competenza, al disegno di legge n. 414.

*F.to BARRA, estensore*



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti****Art. 1.**

L'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - *Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione.* — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

**Art. 2.**

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277. - *Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova nello stato di custodia preven-

(Identico all'articolo 1 del disegno di legge n. 561).

(Vedi gli articoli 2, 9 e 12 del disegno di legge n. 561; i disegni di legge nn. 404 e 489; l'articolo 12 del disegno di legge n. 414).

(Vedi l'articolo 3 del disegno di legge numero 561).

tiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

### Art. 3.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 304. - *Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.* — Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'uf-

(Identico all'articolo 4 del disegno di legge n. 561).

ficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari ».

#### Art. 4.

L'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - *Atti preliminari alla perizia.* — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente:

” Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza ”.

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della

(Vedi l'articolo 5 del disegno di legge numero 561).

(Identico all'articolo 6 del disegno di legge n. 561).

Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale ».

#### Art. 5.

L'articolo 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 374. - *Ordinanza di rinvio a giudizio.* — Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.

L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza ».

#### Art. 6.

L'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 384. - *Requisiti formali della sentenza istruttoria.* — La sentenza di proscioglimento, pronunciata dal giudice istruttore, contiene:

1) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo;

6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;

7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere ».

#### Art. 7.

L'articolo 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - *Nullità e rettificazione della sentenza istruttoria.* — La sentenza è nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o è contraddittoria la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. È parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilità non è sottoscritta da questo giudice, è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza è pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149 ».

#### Art. 8.

L'articolo 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 386. - *Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio.* — Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove ».

(Identico all'articolo 7 del disegno di legge n. 561).

(Identico all'articolo 8 del disegno di legge n. 561).

(Identico all'articolo 10 del disegno di legge n. 561; vedi l'articolo 2 del disegno di legge n. 22).

(Identico all'articolo 13 del disegno di legge n. 561).

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 489-bis. - *Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale.* — Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.

Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.

Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.

Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti ».

#### Art. 10.

Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: « sentenza di rinvio a giudizio » sono sostituite dalle parole: « ordinanza di rinvio a giudizio ».

**Nota.** — La Commissione propone inoltre: 1) lo stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 561; 2) lo stralcio degli articoli da 1 a 11 e da 13 a 16 del disegno di legge n. 414; 3) l'assorbimento dell'articolo 1 del disegno di legge n. 22 nell'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE n. 561**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti****Art. 1.**

Il testo dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - *Decisione sulla richiesta o istanza di remissione.* — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

**Art. 2.**

Il testo dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277. - *Facoltà di concedere la libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova

nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria ».

**Art. 3.**

Il testo dell'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 304. - *Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.* — Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora la comunicazione sia irregolare o l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari ».

#### Art. 4.

Il testo dell'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - *Atti preliminari alla perizia.* — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente:

” Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza ”.

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale ».

#### Art. 5.

Il testo dell'articolo 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 374. - *Ordinanza di rinvio a giudizio.* — Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

#### Art. 6.

Il testo dell'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 384. - *Requisiti formali della sentenza istruttoria.* — La sentenza di proscioglimento, pronunciata dal giudice istruttore, contiene:

1) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo;

6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;

7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere ».



## Art. 7.

Il testo dell'articolo 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - *Nullità e rettificazione della sentenza istruttoria.* — La sentenza è nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o è contraddittoria la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. È parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilità non è sottoscritta da questo giudice, è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza è pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149 ».

## Art. 8.

Il testo dell'articolo 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 386. - *Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio.* — Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove ».

## Art. 9.

Dopo l'articolo 485 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 485-bis. - *Revoca della libertà provvisoria.* — Se la condanna è pronunciata per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la

sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessuta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

## Art. 10.

Dopo l'articolo 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 489-bis. - *Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale.* — Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.

Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.

Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.

Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti ».

## Art. 11.

Il testo dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 502. - *Casi e modi del giudizio direttissimo.* — Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato è presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, può farlo subito condurre in stato di arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare ad una udienza prossima, ma non oltre il quindicesimo giorno dallo

arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246.

Se si tratta di reato di competenza della Corte di assise, si può procedere a giudizio direttissimo nel modo predetto, soltanto se la Corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro quindici giorni da quello dell'arresto.

Si può, inoltre, procedere a giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura, se non sono necessarie speciali indagini e l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il ventesimo giorno dal commesso reato.

Nello stesso modo si può procedere quando il reato viene commesso da persona arre-

stata, detenuta o internata per misura di sicurezza ».

#### Art. 12.

All'articolo 523 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente quarto comma:

« Si applica l'articolo 485-*bis* ».

#### Art. 13.

Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: « sentenza di rinvio a giudizio » sono sostituite dalle parole: « ordinanza di rinvio a giudizio ».

**DISEGNO DI LEGGE n. 404**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARTINAZZOLI

---

**Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi**

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE n. 414**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUGNANO ED ALTRI

**Riforma dell'istituto della carcerazione  
preventiva****Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'imputato è arrestato in flagranza, l'autorizzazione è richiesta immediatamente. In tal caso, quando sussistono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo 238, è mantenuto provvisoriamente l'arresto.

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 238 codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Anche fuori dai casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello previsto nel capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) di alienazione o acquisto di schiavi;

4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti;

5) di fabbricazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,

di monete falsificate, previste dall'articolo 453 del codice penale.

Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

**Art. 3.**

L'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinare con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario ».

**Art. 4.**

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, quando le circostanze del fatto o le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre, con decreto motivato, che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi capoversi dell'articolo 259 ».

**Art. 5.**

L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o dell'ordine di

cattura nei casi in cui tale emissione è consentita dalla legge ».

Art. 6.

L'articolo 253 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 7.

Il primo comma, n. 1) dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Può essere emesso mandato di cattura contro l'imputato:

1) di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, ovvero l'ergastolo; ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, ovvero quando le circostanze del fatto o le qualità morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione del mandato di cattura, con o senza cauzione o malleveria ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura può revocarlo, ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 261 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dai casi indicati dall'articolo 254, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento ».

Art. 11.

I primi cinque commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) quattro mesi, se il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; due mesi se la legge prevede una pena minore;

2) diciotto mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quarantacinque giorni e non è stata pronunciata sentenza di condanna, l'imputato deve essere scarcerato.

Nei procedimenti di competenza della corte d'assise e del tribunale, se il giudizio di primo grado non è definito nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere, altresì, scarcerato, se non è intervenuta sentenza irrevocabile

di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei commi primo e terzo del presente articolo ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena, il pubblico ministero o il giudice può con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura o concedere la libertà provvisoria se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza può vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo, ovvero può imporgli di dimorare in un determinato Comune lontano dai luoghi ove fu commesso il reato o nei quali il denunziante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi

congiunti o lo stesso imputato ha residenza. Nei casi in cui ne ravvisi la necessità, il giudice può ordinare che l'imputato non lasci il proprio domicilio e disporre le cautele necessarie perchè tale ordine non venga violato.

Le disposizioni indicate nei precedenti commi possono essere adottate anche in sostituzione del mandato o dell'ordine di cattura. Le stesse prescrizioni possono essere modificate o revocate con altra ordinanza ».

Art. 15.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice con la sentenza che rinvia a giudizio può ordinare la cattura dell'imputato anche quando il mandato è stato sospeso a' termini dell'articolo 259 o quando è stata concessa la libertà provvisoria.

In luogo del mandato di cattura il giudice può disporre che l'imputato sia sottoposto ad alcuno degli obblighi indicati dall'articolo 282 ».

Art. 16.

Le prescrizioni contenute in particolari disposizioni di legge che impongono al giudice l'emanazione del mandato di cattura sono abrogate. In tali casi il giudice ha la facoltà di ordinare la cattura. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 238 del codice di procedura penale, per ciò che riguarda il fermo degli indiziati di reato.

**DISEGNO DI LEGGE n. 489**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUCCALÀ ED ALTRI

---

**Modificazione all'articolo 277 del Codice  
di procedura penale concernente la libertà  
provvisoria**

*Articolo unico.*

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« All'imputato che si trovi nello stato di custodia preventiva può essere concessuta la libertà provvisoria in ogni stato e grado del procedimento ».

**DISEGNO DI LEGGE n. 22**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI ED ALTRI

**Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale**

**Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 187 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

« È facoltà del giudice assegnare, ad istanza di parte civile, una provvisoria ».

**Art. 2.**

Al primo capoverso dell'articolo 489 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« L'esecuzione provvisoria della provvisoria deve essere concessa, su istanza di parte, nei limiti della quantità per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova ».